



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 - Politiche Territoriali
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 08 - Servizio Sismico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0193972 18/03/2014 14,58

Mitt. : 5308 Direzione Generale per i Lavori

Aut. : 530808 UO8 Genio civile di Avellino

Classifica : 15. Fascicolo : 26 del 2014



Alle Unità Operative Dirigenziali della
Direzione Generale LLPP, Prot.Civ.
competenti in materia di difesa dal
rischio sismico:

- 09 – Genio Civ.di AV; pres. prot.civ.
- 10 – Genio Civ.di BN; pres. prot.civ.
- 11 – Genio Civ.di CE; pres. prot.civ.
- 12 – Genio Civ.di NA; pres. prot.civ.
- 13 – Genio Civ.di SA; pres. prot.civ.

e p.c. alle Strutture di Staff alla Direzione
Generale LLPP, Prot.Civ.:

- 00-01 – Staff Tecnico-Operativo
- 00-02 – Staff Tecnico-Amm.vo

all' Assessore Regionale ai LLPP

all' Avvocatura Regionale

LORO SEDI

Circolare n° 4 – AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SISMICHE (L.1086/71, L.64/74, D.P.R.380/01, L.R.9/83 e ss.mm.ii.) ai fini delle denunce e conseguenti autorizzazioni o depositi sismici di lavori strutturali.

Affinché codesti uffici regionali applichino uniformemente la vigente normativa regionale e statale richiamata in epigrafe, si ritiene utile fornire il seguente quadro schematico di riferimento, che si desume anche dal parere dell'Avvocatura Regionale PP-145/15/00-2012 – prot.704490 del 27/09/2012, in pari data diramato agli uffici del Genio Civile e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia.

1. La norma generale statale di riferimento è rappresentata, per i lavori attinenti alla materia disciplinata dal **D.P.R. 380/01** e ss.mm.ii. (attività edilizia – art.1) dallo stesso decreto (in particolare: parte II – capi I, II e IV);

il *D.P.R. 380/01* s.m.i. prevede, per quanto riguarda i soggetti tenuti agli adempimenti che interessano in questa sede (denuncia e autorizzazione / deposito sismico) un regime differenziato esclusivamente per il Genio Militare (art. 106).

2. Per i lavori che invece non riguardano l'attività edilizia (lavori non edili di ingegneria civile) le norme generali statali di riferimento sono le **leggi 1086/71 e 64/74** e ss.mm.ii. (si veda, al riguardo, l'art.137, co.2, del D.P.R. 380/01);

dette leggi contemplano un più articolato regime differenziato per l'allora Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (artt. 17, co.6 e 18, co.2 – L.64/74) e per gli uffici

pag. 1 di 2

tecniche dello Stato, Regione, Provincia o Comune, purché aventi a capo un ingegnere (artt. 4, 6 e 7, ultimi commi – L.1086/71).

3. Per tutti i tipi di lavori, la legge regionale che ha precisato e definito gli adempimenti prescritti dalle citate norme statali è la n. **9/83** e ss.mm.ii., che individua un regime differenziato per le Amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) ai seguenti commi dell'art. 2:

(co. 6) - *Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.*

(co. 7) - *Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.*


Al riguardo, il richiamato parere dell'Avvocatura Regionale fa presente che la sopravvenienza del D.P.R. 380/01 ha implicitamente abrogato tali disposizioni, che conseguentemente restano vigenti solo per i lavori che non riguardano l'attività edilizia (di cui al precedente punto 2).

Ciò comporta, evidentemente, che le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, fatti salvi esclusivamente i casi di leggi speciali di cui si dirà oltre, sono esonerate dal presentare la denuncia dei lavori, presso il competente ufficio regionale (o comunale – nei casi di trasferimenti di funzioni ex art. 4-bis L.R. 9/83 s.m.i.), solo per i predetti lavori che non riguardano l'attività edilizia.

4. Il quadro fin qui delineato non vale nei casi disciplinati da norme speciali dello Stato.

Tale è il caso, ad esempio, della legge 28 giugno 1986, n. 339 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne”, che per tali lavori (che non si qualificano come edili) è legge speciale rispetto alle leggi 1086/71 e 64/74 che in generale valgono per i lavori non edili. In tale caso, pertanto, vigendo la L.339/86 e i commi 6 e 7 della L.R.9/83 s.m.i., non dovrà essere presentata denuncia dei lavori presso il Genio Civile.

Il Dirigente dell'U.O.D.08
Servizio Sismico
Ing. Sergio Caiazzo



Il Dirigente della D.G.08
LLPP: Protezione Civile
Gen. Italo Giulivo



pag. 2 di 2